

Regione Basilicata

Compartecipazione alla spesa da parte del cittadino: NO

Art. 8 combinato punto a e b :

In Regione i farmaci di cui al PHT vengono distribuiti, in nome e per conto delle ASL da parte delle farmacie territoriali . L' Accordo vigente dal mese di marzo 2008 è stato adottato con la D.G.R. 333 del 11.03.08 ed è stato sottoscritto da FEDERFARMA ed ADF Sono erogati con la stessa modalità, in nome e per conto delle ASL, anche le EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE per le indicazioni terapeutiche diverse dalla continuazione a domicilio della terapia iniziata in ospedale dopo intervento ortopedico maggiore, già prevista dal PHT

La Regione ha raggiunto un Accordo con FEDERFARMA(DGR n. 399 /2006) sul prezzo di cessione dell' ossigeno liquido a seguito della definizione del prezzo stabilito dall'AIFA. Attualmente tutti gli accordi con FEDERFARMA sono operativi in regime di proroga, fino alla definizione di un nuovo accordo.

Art. 8 combinato punto b e c :

la Regione ha previsto la erogazione diretta dei farmaci per i pazienti trattati in assistenza domiciliare – ADI e ADP.

La ASL provvederà, inoltre, alla dispensazione diretta dei farmaci SSN per i trattamenti richiesti dagli ospiti delle residenze protette, delle case famiglie, degli ospedali di comunità (DGR 1374/03) SERT e CIM e all'assistenza farmaceutica (per i farmaci di classe A) negli istituti penitenziari presenti sul proprio territorio (D.G.R. n. 2380/02) .

Tali previsioni normative sono tuttora vigenti.

Con la D.G.R. n. 680/2006 e successive modifiche ed integrazioni la Regione ha stabilito modalità di prescrizione ed erogazione diretta dei farmaci classificati OSP2 stabilendo che i Centri abilitati alla prescrizione distribuissero direttamente anche il primo ciclo di terapia mentre per il prosieguo della terapia stessa essa viene erogata dalla farmacia della ASL di residenza dell'assistito.

Art. 8 punto d:

è vigente la erogazione all'atto della dimissione ospedaliera e della visita specialistica ospedaliera dei farmaci SSN per la copertura terapeutica della fase acuta dell'episodio di cura (già prevista dalla delibera 1374/03), come ulteriormente rafforzata dalla D.G.R. 939 /06 che nel permettere agli specialisti dipendenti di ricettare sul ricettario del SSN ha ribadito anche le norme per la consegna da parte della farmacia ospedaliera del primo ciclo di terapia.

Rimane vigente anche la Somministrazione diretta dei farmaci, per i ricoveri in Day-Hospital, per il periodo strettamente connesso al ciclo di cura programmato (di cui alla DGR n° 617 del 8-4-2002).

Aggiornamento al 03.03.2009